

## **Umbria Innovazione**

### **“Programma di animazione per lo sviluppo di progetti aziendali di innovazione nelle PMI umbre annualità 2014”**

#### **Progetti di innovazione rivolti a cluster di imprese**

-----

### **AVVISO**

Nell’ambito delle attività di cui al “Programma di animazione per lo sviluppo di progetti aziendali di innovazione nelle PMI umbre annualità 2014” - POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività c1 - affidate con Convenzione sottoscritta in data 22.04.2014 e acquisita al repertorio degli Atti della Regione al n. 3958 del 22.04.2014 alla società regionale Umbria Innovazione Scarl, in fase di incorporazione nella Società regionale per lo Sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria SpA, - si adotta il presente Avviso Pubblico:

#### ***Articolo 1***

##### **Finalità e oggetto**

Obiettivo generale è guidare e supportare le PMI nell’intero processo dell’innovazione e nell’individuazione di soluzioni comuni a gruppi di imprese.

Il presente avviso mira infatti alla raccolta di adesioni da parte delle imprese umbre per la costituzione di gruppi omogenei (cluster) al fine di definire, selezionare e realizzare progetti di innovazione. Per l’attuazione di tali progetti è prevista la partecipazione finanziaria delle singole imprese aderenti ai cluster (c.d. **progetti a costi condivisi**).

Tali interventi non configurano aiuti diretti alle imprese.

## **Articolo 2**

### **Soggetti destinatari**

I soggetti destinatari sono le imprese ubicate nel territorio della regione Umbria ed operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi così come identificati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con le esclusioni di cui all'*Allegato A* al presente Avviso. Le suddette imprese devono inoltre possedere i requisiti di PMI di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI, così come individuati nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 16 maggio 2003, GUUE n. 124 del 20 maggio 2003 (*Allegato B*).

## **Articolo 3**

### **Dotazione finanziaria**

In base a quanto previsto dalla D.G.R. del 17.03.2014, n. 279 con la quale è stato approvato il "Programma di animazione per lo sviluppo di progetti aziendali di innovazione nelle PMI umbre annualità 2014", le risorse disponibili per i progetti di cui al presente Avviso ammontano complessivamente ad **€ 200.000,00** a valere sui fondi di cui al POR FESR 2007- 2013 – Asse I – Attività c1.

La Regione Umbria si riserva la facoltà di variare il suddetto stanziamento per eventuali motivate necessità.

Tale dotazione, infatti, potrà eventualmente essere incrementata a seguito della Programmazione comunitaria 2014-2020, compatibilmente con il nuovo Programma Operativo Regionale.

Accanto alla suddetta dotazione finanziaria pubblica, alla realizzazione dei progetti di cluster contribuiranno anche **fondi privati**. Le imprese facenti parte dei cluster i cui progetti saranno valutati ammissibili e finanziabili dovranno infatti contribuire alla realizzazione dei progetti di innovazione per una **percentuale minima del 40%**.

#### ***Articolo 4***

##### **Raccolta delle adesioni e modalità di individuazione dei progetti di cluster**

I soggetti destinatari possono presentare domanda singolarmente o congiuntamente, secondo le modalità descritte al successivo art. 7.

Sarà comunque considerata positiva la formulazione di un'unica domanda di adesione da parte di più imprese.

A seguito della raccolta delle adesioni sarà svolta un'attività di clusterizzazione volta a verificare la possibilità di rendere le suddette domande omogenee per gruppi (cluster) secondo i criteri indicati al successivo art. 5.

Al termine di tale attività sarà quindi definito l'elenco dei progetti per i quali l'attività di clusterizzazione avrà consentito l'individuazione di un gruppo omogeneo di imprese.

## **Articolo 5**

### **Criteri di riferimento per la clusterizzazione dei progetti**

L'attività di clusterizzazione sarà svolta sulla base dei seguenti criteri di raggruppamento:

- innovazione di processo e/o prodotto;
- attività di applicazione derivanti dai risultati della ricerca;
- integrazione orizzontale e verticale di filiere produttive e/o di supply chains e/o value chains;
- promozione internazionalizzazione;
- altre tematiche potenzialmente oggetto di processi innovativi.

## **Articolo 6**

### **Valutazione dei progetti di innovazione**

Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, i progetti clusterizzati saranno sottoposti ad una valutazione di coerenza con le finalità del presente avviso sulla base dei seguenti elementi:

- Obiettivi progettuali chiaramente e distintamente definiti – 10 punti (su un max di 60);
- Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi chiaramente e distintamente definite – 10 punti (su un max di 60);
- Risultati o benefici attesi per le imprese chiaramente definiti – 5 punti (su un max di 60);
- Clustering - numero di imprese coinvolte (minimo due) e coerenza della clusterizzazione – 5 punti (su un max di 60);

- Maggiore partecipazione finanziaria delle imprese, cofinanziamento privato maggiore del 40,00% richiesto – 10 punti (su un max di 60);
- Innovatività delle soluzioni – 15 punti (su un max di 60)
- Presenza di aziende definite come piccole o piccolissime (sotto i 50 dipendenti) – 5 punti (su un max di 60);

Al termine delle attività di valutazione sarà redatto un elenco nel quale i progetti saranno graduati a seconda del maggiore o minore grado di coerenza. Sulla base di tale elenco ed in funzione delle risorse disponibili saranno quindi individuati i progetti ammissibili e finanziabili.

I capofila dei **progetti di cluster ritenuti ammissibili e finanziabili** riceveranno, entro 5 giorni dalla formale approvazione dell'elenco suddetto, apposita comunicazione tramite PEC.

## **Articolo 7**

### **Presentazione delle domande**

Le imprese interessate a partecipare al programma I-Start dovranno inviare ad Umbria Innovazione Scarl apposita domanda redatta in carta semplice secondo il Modello di cui all'Allegato 1.

Unitamente alla suddetta domanda di adesione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di partecipazione finanziaria (redatta secondo i modelli di cui agli Allegati 1a o 1b a seconda che la domanda di adesione sia presentata da una singola impresa o da un gruppo di imprese sottoscritta con firme autografe pena l'esclusione);
2. Schema di progetto (redatto secondo il modello di cui all'Allegato 2);

3. Piano finanziario di progetto e tempistica (redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3);

Eventuali integrazioni potranno essere richieste da Umbria Innovazione scrl e le relative informazioni dovranno essere inviate a cura dell'impresa nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta comporterà l'esclusione della relativa domanda dal progetto di cluster.

**La suddetta modulistica (Allegato 1 – Allegato 1a – Allegato 1b – Allegato 2 – Allegato 3 ) è disponibile sul sito di Umbria Innovazione al seguente indirizzo: [www.umbriainnovazione.it](http://www.umbriainnovazione.it).**

In particolare, con riferimento al contenuto dell'Allegato 3, si precisa che i consulenti individuati per la realizzazione delle diverse fasi del progetto d'innovazione dovranno essere obbligatoriamente iscritti alla "Lista aperta dei Consulenti Qualificati" gestita da Umbria Innovazione Scrl come da avviso pubblico approvato con D.D. n. 10771/2009 e smi.

L'iscrizione alla suddetta Lista deve avvenire secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico suddetto, anch'esso pubblicato sul sito ufficiale di Umbria Innovazione.

Le domande e gli allegati previsti, compilati in ogni loro parte, dovranno essere firmati dai legali rappresentanti delle imprese e scansionati. Le domande così completate e i documenti d'identità dei legali rappresentanti (per autentica della firma ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 38) dovranno poi essere inviati **tramite PEC** all'indirizzo: [umbriainnovazione@pec.it](mailto:umbriainnovazione@pec.it) indicando nel campo oggetto: "Avviso I-Start 2014" **entro e non oltre le ore 24.00 del 4/7/2014.**

Ai fini della validità legale della domanda di adesione al presente Avviso fa fede esclusivamente l'invio tramite PEC della domanda prodotta con le modalità di cui al presente articolo.

Costituisce causa di esclusione:

- a. la mancata apposizione sulla domanda di adesione della firma autografa da parte del legale rappresentante di ogni impresa richiedente ovvero la mancata contestuale presentazione del documento d'identità del firmatario che valida la sottoscrizione medesima;
- b. il mancato invio, tramite PEC, della domanda di adesione ai benefici, debitamente sottoscritta, e di copie dei documenti d'identità dei firmatari;
- c. la presentazione della domanda di adesione con modalità diverse da quelle sopra specificate (invio tramite PEC all'indirizzo sopra indicato);
- d. l'invio tramite PEC della domanda di adesione oltre le ore 24:00 del 4/7/2014.

Per ulteriori informazioni e/o supporto per la compilazione della domanda di adesione rivolgersi a:

Umbria Innovazione S.c. a r. l. strada delle Campore 11/13 - 05100 Terni  
Dott.ssa Susanna Paoni - tel. 0744/470180 - fax 0744/470192

Il Direttore di Umbria Innovazione

Ing. Giuseppe Cardoni

## **Allegato A**

### **Codici ATECO 2007 non ammissibili**

#### *AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA*

A.01

A.02

#### *PESCA*

A.03

#### *RACCOLTA, DISTRIBUZIONE E DEPURAZIONE DI ACQUA*

E.36

#### *POSTE E TELECOMUNICAZIONI*

J.61

H.53.10.00

#### *INTERMEDIAZIONE*

K.64

K.65

K.66

#### *AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*

O.84

#### *ISTRUZIONE*

P.85

#### *ATTIVITA' SERVIZI SANITARI*

Q.86



## **Allegato B**

### **DEFINIZIONE DI PMI in vigore dal 18/04/2005**

*(Estratto del Decreto M.A.P. del 18/04/2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12/10/2005) concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI*

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

#### **Art. 1**

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

#### **Art. 2**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

### Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di € e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza

dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il

25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.